ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTI: CASI PARTICOLARI

IL TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

L’ALLONTANAMENTO ED IL TRATTENIMENTO DEL CITTADINO EUROPEO



ORDINE AVVOCATI TORINO – ASGI

CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE

TORINO, 30 OTTOBRE 2026

DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

fermo per accertamenti, autorizzazione a risiedere in un luogo specifico

misure alternative al trattenimento

trattenimento

controllo giudiziario

risarcimento danni

LIBERTA’

“I RICHIEDENTI POSSONO CIRCOLARE LIBERAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO”

ASSEGNAZIONE A UNA ZONA GEOGRAFICA

solo al fine di garantire un trattamento rapido, efficiente ed efficace delle domande o ai fini della distribuzione geografica - sufficientemente ampia, consente l'accesso alle infrastrutture pubbliche necessarie e non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata dei richiedenti

NO DECISIONE AMMINISTRATIVA

AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE SOLO IN UN LUOGO SPECIFICO

motivi di ordine pubblico o prevenzione irreperibilità se rischio di fuga (in particolare RAMM) o **sempre** in caso di PAF - ev. obblighi di segnalazione al fine di garantire il rispetto dell’autorizzazione, o per evitare efficacemente che i richiedenti si rendano irreperibili

DECISIONE AMMINISTRATIVA

TRATTENIMENTO

non per il solo fatto di essere un richiedente o sulla base della nazionalità - non carattere punitivo - valutazione caso per caso solo se misure alternative inapplicabili - in CPR e luoghi PAF

luoghi di restrizione



- ACCERTAMENTI

 - punti di crisi (hotspot e centri governativi)

 - strutture analoghe presso luoghi PAF
 o sul territorio nazionale

- rifiuto reiterato accertamenti:
 trattenimento (max 28 giorni)

 - punti di crisi (hotspot)

 - strutture analoghe presso luoghi PAF
 o sul territorio nazionale

 - CPR

- impossibile concludere accertamenti identità/salute:
 autorizzazione a risiedere solo in un luogo specifico

- PAF

 - luoghi non destinati al trattenimento:
 hotspot e centri governativi/CAS (circa 9mila posti)

- TRATTENIMENTO

 - CPR

 - strutture presso luoghi PAF

- TRATTENIMENTO IN AMBITO PAF

 - appositi locali presso punti di crisi

 - Modica, Porto Empedocle, Gjader

 - CPR situati in prossimità
 della frontiera o della zona di transito
 (in caso di arrivi consistenti e ravvicinati)

luoghi di restrizione

punti di crisi e strutture analoghe

accertamenti

trattenimento per rifiuto reiterato accertamenti

trattenimento in ambito PAF

(anche Modica, Porto Empedocle e Gjader)

luoghi specifici/PAF

(centri di accoglienza)

accertamenti

trattenimento per rifiuto reiterato accertamenti

conclusione accertamenti identità/salute

PAF

trattenimento ordinario

accoglienza ordinaria

CPR

trattenimento ordinario

trattenimento in ambito PAF*

trattenimento per rifiuto reiterato accertamenti

trattenimento espulsivo

* CPR situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati

fermo per accertamenti

- punti di crisi (hotspot e centri governativi)
- strutture analoghe presso luoghi PAF
o sul territorio nazionale

in caso di rintraccio in occasione
dell'attraversamento della frontiera esterna
o operazioni di salvataggio in mare,
in caso di rintraccio in posizione di irregolarità
e trasferimento da altro Paese UE, in caso di
domanda di asilo alla polizia di frontiera

per identificazione, controlli di sicurezza
e rilevamenti fotodattiloscopici

misura automatica ("procede")

AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA O FRONTIERA

immediata comunicazione scritta al PM
con motivi del fermo e ora inizio operazioni

PM può chiedere integrazioni e ordinare il rilascio

immediata comunicazione al PM
di data e ora di conclusione operazioni

se la persona non è rilasciata in 48 ore dall'avvio
del fermo, PM chiede convalida al GDP

termine massimo fermo: 72 ore (48 ore per minori)

per completare accertamenti salute e vulnerabilità,
autorizzazione a risedere in un luogo specifico

rifiuto reiterato 72 ore configura rischio di fuga

trattenimento presso hotspot, strutture analoghe
e centri di accoglienza (PAF) e CPR (caso per caso)

convalida Gdp o Tribunale

massimo 28 giorni

autorizzazione a risiedere solo in un luogo specifico

non in luoghi di trattenimento
(hotspot e centri di accoglienza)

SIGNIFICATO?

residenza:
elemento oggettivo (stabile dimora)
elemento soggettivo (volontà di risiedere)

contenuto della misura?

libertà di circolazione o libertà personale?

PREFETTO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

valutazione proporzionale e individuale
motivi in fatto e in diritto
durata misura (max 12 settimane)
ma in PAF è **automatica** e non caso per caso

conseguenze della violazione:

- perdita misure di accoglienza
- ritiro implicito domanda asilo
- irregolarità amministrativa (espellibilità)
- trattenimento o misura alternativa, se permane il rischio di fuga

diritto di proporre reclamo giurisdizionale
entro 7 giorni dalla comunicazione

se difensore non compare: improcedibile
e revoca gratuito patrocinio

ordinanza Tribunale entro 20 giorni
(ricorribile per Cassazione)

misure alternative al trattenimento

VALUTAZIONE RISCHIO DI FUGA

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;

b) prestazione della idonea garanzia finanziaria;

c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;

d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.

trattenimento richiedente asilo

COMPETENZA: TRIBUNALE

CONVALIDA: 60 GIORNI

TEMINE MASSIMO: 12 MESI

IN C.P.R. E STRUTTURE
NEI LUOGHI DI ESECUZIONE PAF

a) seri motivi di sospettare che abbia commesso gravi crimini;
a-bis) reiterazione in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;
b) motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e agevolazione organizzazioni o attività terroristiche;
c) pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga.
La valutazione del rischio di fuga è effettuata caso per caso.

se, al momento della manifestazione della volontà, lo straniero è già trattenuto presso un CPR o in uno dei luoghi di esecuzione PAF, il trattenimento permane se esistono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ostacolare l'esecuzione del rimpatrio

trattenimento PAF

COMPETENZA: TRIBUNALE

CONVALIDA: 12 SETTIMANE

TEMINE MASSIMO: 12 SETTIMANE
DA REGISTRAZIONE DOMANDA

MANCATA DECISIONE IN 12 SETTIMANE:
AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO, MA
POSSIBILE ULTERIORE TRATTENIMENTO

IN HOTSPOT E, IN CASO DI ARRIVI
CONSISTENTI E RAVVICINATI,
NEI C.P.R. IN PROSSIMITÀ DELLA
FRONTIERA O DELLA ZONA DI TRANSITO

per decidere sul diritto del richiedente
di entrare nel territorio

NO se applicabili

c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche, se ha attivamente collaborato per la sua identificazione;

d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente, se ha attivamente collaborato per la sua identificazione.

NO se consegna passaporto o idonea garanzia finanziaria

IL RISCHIO DI FUGA

- mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità;
- mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio presso il quale lo straniero possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
- precedente attestazione di false generalità o di informazioni «manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti»;
- precedente violazione di un obbligo di rimpatrio, di un decreto di respingimento o espulsione, di un'intimazione alla partenza volontaria o di una delle misure associate a tale intimazione, di un divieto di ingresso o reingresso, di una misura alternativa al trattenimento;
- rifiuto di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, mancata collaborazione a fini identificativi, mancata consegna di un documento di identità, del passaporto o di altro documento di viaggio, se disponibili, e rifiuto dell'accesso ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) nonché dei documenti contenuti;
- precedente tentativo di elusione dei controlli di frontiera;
- volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da «comportamenti concretamente assunti».

valutazione CASO PER CASO sulla base di una o più delle circostanze elencate

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

maggiori probabilità di avere
esigenze di accoglienza particolari:

persone vulnerabili, quali i minori,
i minori non accompagnati, i disabili,
gli anziani, le donne, con priorità per quelle in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori,
le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali,
le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere,
le vittime di mutilazioni genitali

valutazione sulla base delle caratteristiche fisiche,
o delle dichiarazioni del richiedente
o del suo comportamento, oppure delle dichiarazioni dei genitori o del rappresentante del richiedente

entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda di protezione internazionale

sostegno durante l'intera procedura di protezione internazionale e appropriato controllo

formazione personale deputato a valutazione

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

L'autorità accertante decide
il tipo di garanzie procedurali particolari
che possono essere fornite al richiedente

procedura accelerata/PAF

NO se autorità accertante ritiene
che non possa essere fornito il
necessario sostegno

TRATTENIMENTO

NO se grave rischio
per salute fisica e mentale

per quanto possibile, alloggiati insieme a parenti stretti
adulti già presenti nel medesimo Stato membro
e che sono responsabili nei loro confronti in base
al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato

Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale

se oggettivi indicatori
di vittime di tratta o
di riduzione o mantenimento
in schiavitù o servitù
o identificate come tali



trattenimento del minore nella direttiva accoglienza

Di norma, i minori non sono trattenuti dato “l'impatto negativo” della misura

In circostanze eccezionali, come ultima ratio e per inapplicabilità misure alternative meno coercitive, nonché dopo aver valutato che il trattenimento è nel loro interesse superiore, i minori **possono essere trattenuti**:

a) nel caso di minori accompagnati, qualora il genitore o chi principalmente si prende cura del minore sia trattenuto; o
b) nel caso di minori non accompagnati, qualora il trattenimento tuteli il minore

GARANZIE:
minori trattenuti in strutture “atte” ad accogliere minori*
famiglie trattenute in sistemazione separata che ne assicuri l'intimità*
separazione minori da adulti
separazione richiedenti di sesso maschile e femminile*

*PREVISIONI **DEROGABILI** in caso di trattenimento in un posto di frontiera o in una zona di transito (NO PAF), in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, in situazioni eccezionali

La domanda di asilo

manifestazione volontà di ricevere protezione internazionale di persona all’autorità competente

No richiesta documenti inutili
o un numero sproporzionato
di documenti né altri
requisiti amministrativi

MANIFESTAZIONE

espressione timore

DI PERSONA

in qualsiasi forma (voce, mail, comportamenti), eventualmente a mezzo persona delegata
dubbio? richiesta espressa

AUTORITÀ

- “autorità accertante”
- polizia
- autorità competenti per l'immigrazione
- polizia di frontiera
- autorità responsabili dei centri di trattenimento o di accoglienza (...)

SE AUTORITÀ NON HA FACOLTÀ DI REGISTRARE LA DOMANDA

immediata informazione
ad autorità competente

ITALIA

DAL 1 MAGGIO 2027

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

attraverso soggetti esterni convenzionati

Questure e uffici di polizia di frontiera

stranieri sottoposti ad accertamento, trattenuti o detenuti

altre autorità

(autorità amministrative e autorità giudiziarie) immediata informazione ad autorità competenti alla registrazione

procedura

MANIFESTAZIONE

immediata inespellibilità

immediato accesso
alle misure di accoglienza
e diritti connessi
a regolarità soggiorno

REGISTRAZIONE

entro **5 giorni** dalla manifestazione
(ev. 15 g. se numero sproporzionato)

Questura o polizia di frontiera

accesso a sistema informativo
dedicato DLCI Ministero Interno

rilascio documento nominativo
dalla Questura

termine massimo per assolvimento
onere informativo
su procedura asilo
(opuscolo, solo ev. orale)

FORMALIZZAZIONE

entro **21 giorni** dalla registrazione
(ev. app. in 2 mesi se numero
sproporzionato)

Commissioni territoriali tramite

- soggetti esterni convenzionati
- se r.a. accolto, gestori dei centri di accoglienza
- se r.a. trattenuto o detenuto, questura

accesso a Portale informatico DLCI Ministero Interno

rilascio documento validato
dalla Prefettura-UTG

documento nominativo Questura

codice unico d'identità
fotografia e generalità dichiarate
attesta la registrazione della domanda
consente il riconoscimento (identificazione) del titolare
valido fino alla formalizzazione della domanda

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
(ritiro al momento della formalizzazione)

IN CASO DI TRATTENIMENTO O DETENZIONE

attestato nominativo
certifica la qualità di richiedente protezione internazionale
attesta l’identità dichiarata del titolare
al termine restrizione: documento nominativo

QUESTURA DI TRENTO

CUI:

ID MANIFESTAZIONE: SUA-TN

ATTESTAZIONE DI MANIFESTAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

CERTIFICATE OF MANIFESTATION OF INTERNATIONAL PROTECTION

CODICE FISCALE:

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra , sesso , nato/a a il , con codice fiscale , di cittadinanza , domiciliato/a in , in data /06/2026 ha registrato la sua domanda di protezione internazionale ai sensi dell'Art. 27 Reg. (UE) 1348/2024.

It is attested that the Mr./Ms. , sex , born in on , with tax identification number , of citizenship, domiciled in , or /06/2026 registered its application for international protection pursuant to Art. 27 Reg. (EU) 1348/2024.

Il est attesté que le/la M./Mme , sexe , né(e) à le , avec un code fiscal , de nationalité , domicilié(e) à , en date du /2026 a enregistré sa demande de protection internationale conformément à l'art. 27 Règlement (UE) 1348/2024.

Se certifica que el Sr./Sra. , sexo , nacido en el , con código fiscal , de nacionalidad , domiciliado en , el /06/2026 registró su solicitud de protección internacional de conformidad con el art. 27 Reglamento (UE) 1348/2024.

Es wird bescheinigt, dass Herr/Frau , Geschlecht , geboren in am , mit Steuernummer , der Staatsangehörigkeit , wohnhaft in , am /06/2026 seinen Antrag auf internationalen Schutz gemäß Art. 27 Verordnung (EU) 1348/2024 gestellt hat.

Tale attestazione conferma inoltre che il/la suddetto/a abbia registrato la sua domanda di protezione a seguito di trasferimento ai sensi dell'Art. 46 Reg. (UE) 1351/2024.

This attestation also confirms that the aforementioned has registered his/her application for protection following transfer pursuant to Art. 46 Reg. (EU) 1351/2024.

Cette attestation confirme également que le/la dit/e a enregistré sa demande de protection à la suite d'un transfert conformément à l'art. 46 Règlement (UE) 1351/2024.

Esta declaración también confirma que la persona mencionada ha registrado su solicitud de protección como resultado de una transferencia de conformidad con el Art. 46 Reglamento (UE) n.º 1351/2024.

Diese Bescheinigung bestätigt außerdem, dass der/die Genannte seinen/ihren Schutzantrag nach der Übertragung gemäß Art. 46 Verordnung (EU) 1351/2024 gestellt hat.

Si fa presente che, il/la Sig./Sig.ra dispone di 21 giorni per formalizzare la domanda presso l'autorità competente ai sensi dell'Art. 28 Reg. (UE) 1348/2024.

It is noted that Mr./Ms. has 21 days to formalize the application with the competent authority pursuant to Art. 28 Reg. (EU) 1348/2024.

Veuillez noter que M./Mme dispose d'un délai de 21 jours pour présenter sa demande à l'autorité compétente conformément à l'art. 28 Règlement (UE) 1348/2024.

Tenga en cuenta que el Sr./Sra. dispone de 21 días para formalizar la solicitud ante la

La presente attestazione è valida sino al rilascio del documento a seguito della formalizzazione della domanda protezione internazionale ai sensi dell'Art. 29 par. 3 del Reg. (UE) 1348/2024, ed in tale sede è contestualmente ritirata.

This attestation is valid until the document is issued following the formalization of the application for international protection pursuant to Art. 29 para. 3 of Reg. (EU) 1348/2024, and is hereby simultaneously withdrawn.

La présente attestation est valable jusqu'à la délivrance du document suite à la formalisation de la demande de protection internationale conformément à l'art. 29, paragraphe 3 du règlement (UE) 1348/2024, et dans ce contexte est retirée.

El presente certificado es válido hasta la expedición del documento tras la formalización de la solicitud de protección internacional con arreglo al art. 29, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1348/2024, y en ese momento se retira.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zur Ausstellung des Dokuments nach der Formalisierung des Antrags auf Internationalen Schutz gemäß Art. 29 Abs. 3 der Verordnung (EU) 1348/2024, und in diesem Zusammenhang wird sie gleichzeitig zurückgezogen.

La presente attestazione non costituisce prova di identità ma consente l'identificazione presso le Autorità nazionali, in ottemperamento alle disposizioni previste per l'accesso ai diritti per la durata della procedura di protezione internazionale, ai sensi dell'Art. 29 Reg. (UE) 1348/2024.

This attestation does not constitute proof of identity but allows identification with the National Authorities, in compliance with the provisions laid down for access to rights for the duration of the International protection procedure, pursuant to Art. 29 Reg. (EU) 1348/2024.

La présente attestation ne constitue pas une preuve d'identité mais permet l'identification auprès des autorités nationales, conformément aux dispositions prévues pour l'accès aux droits pendant la durée de la procédure de protection internationale, conformément à l'art. 29 Règlement (UE) 1348/2024.

El presente certificado no constituye prueba de identidad, pero permite la identificación ante las autoridades nacionales, en cumplimiento de las disposiciones previstas para el acceso a los derechos durante la duración del procedimiento de protección internacional, con arreglo al art. 29 Reglamento (UE) n.º 1348/2024.

Diese Bescheinigung stellt keinen Identitätsnachweis dar, sondern ermöglicht die Identifizierung bei den nationalen Behörden gemäß den Bestimmungen für den Zugang zu Ansprüchen während der Dauer des Internationalen Schutzverfahrens gemäß Art. 29 Verordnung (EU) 1348/2024.

TRENTO, /06/2026

Il Dirigente Ufficio Immigrazione

(timbro e firma)

documento validato dalla Prefettura - UTG

generalità, volto e firma
autorità emittente, data e luogo di rilascio nonché
durata di validità del documento (fino a 12 mesi prorogabili)
status di richiedente

dichiarazione attestante che il richiedente ha diritto
di rimanere nel territorio dello Stato membro
affinché la sua domanda sia esaminata precisando se è libero
di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi 90 giorni dalla formalizzazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente

obbligo di informazione del diritto di chiedere la protezione internazionale

“la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso alle procedure d'asilo”
(Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09, Hirsi Jamaa ed altri c. Italia, § 204).

INDICAZIONI DEL DESIDERIO DI CHIEDERE ASILO

in centri di trattenimento
ai valichi di frontiera (comprese le zone di transito)
alle frontiere esterne

in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare

informazioni + servizi di interpretariato

sul territorio?

SOLO
all'atto del primo ingresso o, comunque,
nel corso del primo "contatto" tra lo straniero e gli organi preposti ai controlli sul territorio

Diritto a orientamento legale

diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente sugli aspetti relativi alla domanda in tutte le fasi della procedura

al più tardi al momento della registrazione della domanda

diritto a orientamento legale gratuito

consulenti legali/altri consulenti e ONG abilitati da diritto nazionale

accesso alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente

accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito

POSSIBILE ESCLUSIONE SE

IN FASE AMMINISTRATIVA

a) la domanda è una prima reiterata che si considera formalizzata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro;

b) seconda o ulteriore domanda reiterata;

c) il richiedente è già assistito e rappresentato da un consulente legale

IN FASE GIUDIZIARIA

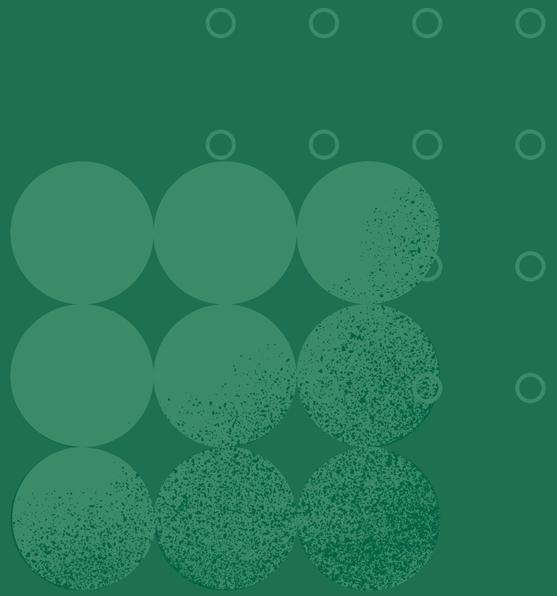
a) si ritiene che il richiedente disponga di risorse sufficienti;

b) si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo (decisione ricorribile);

c) il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato;

d) il richiedente è già assistito o rappresentato da un consulente legale

domanda presentata da minore



- presentazione personale o via genitore/tutore
 presentazione genitore si estende a minore non coniugato

- MSNA:
 sospensione procedimento
 immediata comunicazione a Trib. minorenni
 per apertura tutela e nomina tutore in 48 ore
 tutore contatta minore e Questura
 autorità informa Servizio centrale SAI
 per inserimento in struttura SAI o,
 temporaneamente, nel comune in cui si trova

Ritiro implicito domanda

Mancata formalizzazione domanda nonostante possibilità effettiva

Rifiuto collaborazione - mancata comunicazione informazioni anagrafiche o dati biometrici

Rifiuto comunicazione proprio indirizzo, salvo che l'alloggio sia fornito dalle autorità

Mancata partecipazione al colloquio

e mancate risposte in modo da rendere colloquio non sufficiente a decisione sul merito, salvo giusto motivo

Ripetuta violazione obblighi di comunicazione o mancata permanenza a disposizione delle autorità, salva non imputabilità circostanze

Formalizzazione domanda in SM non competente

e mancata permanenza in attesa della determinazione dello SM competente o dell'attuazione della procedura di trasferimento

POSSIBILITA' SOSPENSIONE
per dare al richiedente la possibilità di giustificare o rettificare le omissioni o le azioni
PRIMA
della decisione di ritiro implicito

DIRITTO INFORMAZIONE

se presente al momento del ritiro della domanda, il richiedente asilo è informato dall'autorità competente delle conseguenze procedurali

possibilità rigetto per infondatezza o manifesta infondatezza
se al momento del ritiro implicito l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale

Domanda reiterata

Qualsiasi ulteriore domanda
fatta in un qualsiasi SM
dopo che è stata presa
una decisione definitiva
su una precedente domanda
fatta dallo stesso richiedente

ESAME PRELIMINARE per verifica nuovi elementi che:
a) aumentano in modo significativo la probabilità di accoglimento della domanda; o
b) attengono a un motivo di inammissibilità addotto in precedenza,
quando la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità

ESAME PRELIMINARE implica una memoria scritta o un colloquio personale

Gli elementi presentati dal richiedente sono considerati nuovi solo se
il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua,
di presentare tali elementi nell'ambito della domanda precedente;
diversamente non considerati...

...a meno che:
- aumentino in modo significativo la probabilità che la domanda non sia inammissibile;
-- aumentino in modo significativo la probabilità che la domanda sia accolta;
- una domanda precedente sia stata respinta per ritiro implicito senza un esame nel merito

